



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 26 del 22/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze Contingibili e Urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020 e n. 7 del 20.03.2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Visto la propria Ordinanza Sindacale n. 24 del 18.03.2020 in materia contrasto diffondersi del virus COVID-19;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, nello specifico, nel territorio della Regione Sicilia;

Considerata l'orografia dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già difficoltà nella gestione ordinaria.

Ritenuto necessario adottare sul territorio dell'Isola di Pantelleria ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Visti gli artt. 5 dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 5 del 13.03.2020, 3, comma 3, dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 6 del 19.03.2020 e 1 dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visti i pareri favorevoli del Presidente della Regione Sicilia, del Prefetto di Trapani e del Dipartimento Prevenzione Asp Trapani, concessi per le vie brevi;

ORDINA

Art. 1

(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale)

1. Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana e dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 18.03.2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, è fatto divieto ai lavoratori non residenti (pendolari) di entrare nel territorio comunale ad esclusione dei lavoratori per prestazioni e servizi di pubblica utilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale militare, forze dell'ordine, personale sanitario, servizi di emergenza).
2. Le persone fisiche autorizzate a fare ingresso nel territorio dell'isola per motivi di lavoro non esclusi dal precedente comma 1, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti).
3. Gli equipaggi delle imbarcazioni di qualsiasi tipo, ad esclusione dei traghetti in continuità territoriale, di quelli per pubblica utilità e dei residenti, giunti nell'isola, non potranno abbandonare l'imbarcazione, tranne per motivi di necessità. Agli stessi sarà garantita assistenza attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) da attivare al numero dedicato 320 4396535. Per gli equipaggi autorizzati valgono le disposizioni nazionali, regionali e comunali relativi all'ingresso sul territorio dell'isola.

Art. 2

(Ulteriori disposizioni per gli autotrasportatori e i relativi automezzi)

1. Il comma 1 dell'art. 2 della propria Ordinanza Sindacale n. 24 del 18.03.2020 è così sostituito:

Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria con conducente al seguito debbono effettuare il carico/scarico delle merci esclusivamente nella zona del Porto ad esclusione di quei mezzi che trasportano merce che necessita di particolari prescrizioni sanitaria (ad esempio il trasporto di carne) e prodotti infiammabili.

Per i mezzi di trasporto esclusi dall'obbligo di carico/scarico nella zona portuale, si prescrive al conducente di non scendere dal mezzo nell'effettuazione delle operazioni di carico e scarico sul territorio dell'isola. Tali operazioni saranno eseguite dai destinatari della merce e/o da addetti che si trovano già in loco.

Per i soggetti obbligati al carico/scarico della merce nella zona portuale, all'arrivo della nave in collegamento territoriale e prima della sua partenza, è possibile effettuare le operazioni nel piazzale adiacente lo scalo di alaggio/varo che si trova all'ingresso del molo Wojtyla (fronte sede Guardia Costiera). Il carico/scarico merci

dovrà avvenire velocemente ed in sicurezza, senza intralciare il traffico e impedire il passaggio di altri automezzi in area.

Resta inteso che, nel caso di autotrasportatore residente nel Comune di Pantelleria, si dovranno applicare le modalità previste all'art. 1 della propria Ordinanza Sindacale n. 24 del 18.03.2020.

2. In merito alla sanificazione dei mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria senza conducente, fermo restando quanto previsto al comma 2 della propria Ordinanza Sindacale n. 24 del 18.03.2020, si chiarisce che la pulizia dell'abitacolo deve avvenire con la massima cura con l'applicazione di disinfettanti quali "Ipoclorito di sodio" e deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto nell'abitacolo e può essere effettuata direttamente da chi ritirerà il mezzo giunto sull'isola.

Art. 3

(orario di chiusura delle attività commerciali)

Fermo restando quanto disposto con i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, citati in premessa, le attività commerciali di cui agli Allegati 1 e 2, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e di quelle autorizzate alla vendita di prodotti alimentari qui appresso riportati, potranno rimanere aperti fino alle ore 14.00, da lunedì al sabato, con chiusura pomeridiana fino a nuovo provvedimento.

Stralcio Allegato 1 DPCM dell' 11 Marzo 2020 "Commercio al dettaglio"

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione.

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici.

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Stralcio Allegato 2 DPCM dell' 11 Marzo 2020 "Servizi per la persona"

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.

Attività delle lavanderie industriali.

Altre lavanderie, tintorie.

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 22 Marzo 2020, ha validità fino a nuovo provvedimento ed è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

AVVERTE CHE

- Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.


Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo

